



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 76 del 7 Novembre 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Ottobre 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

GARA: ASD.BS SOCCER TEAM FASANO – U.S.D. LATIANO dell'08/10/2023 - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

In ordine a:

Reclamo della società U.S.D LATIANO, avverso la Decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 59 del 12/10/2023 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata al dirigente Bungaro Andrea la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 07/12/2023

Oggetto: art. 36 C.G.S.

MOTIVAZIONE

Con atto del 14/10/2023, ritualmente e tempestivamente depositato, la U.S.D. LATIANO, in persona del Presidente pro tempore, proponeva reclamo avverso il provvedimento del 12.10.2023, pubblicato nel C.U. n. 59, con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara ASD.BS SOCCER TEAM FASANO – U.S.D. LATIANO dell'08/10/2023 – Campionato Prima Categoria, comminava al Dirigente Bungaro Andrea la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 07/12/2023, poiché *“proferiva, nei confronti dell'Arbitro, frasi offensive ed ingiuriose. A fine gara protestava e ripeteva appellativi offensivi nei confronti dello stesso”*.

Nel detto reclamo, la Società sostiene che il proprio Dirigente non abbia rivolto alcuna frase ingiuriosa al Direttore di gara e che ci sia stato un errore nell'identificazione del reale autore dell'illecito. Si evidenzia nel reclamo che lo stesso Dirigente ha scortato l'arbitro presso lo spogliatoio, poiché in campo si era creata troppa confusione. Chiede quindi l'annullamento della sanzione o, quanto meno, la sua riduzione.

All'udienza del 23 ottobre 2023 è stato ascoltato il Bungaro, comparso personalmente, che ha negato di aver proferito alcuna frase offensiva nei confronti dell'arbitro, sia quando lo stesso ha espulso due giocatori della sua squadra sia quando, a fine gara, lo ha accompagnato nello spogliatoio.

Nella medesima udienza è stato, altresì, acquisito un supplemento di rapporto da parte del Direttore di gara - che ha confermato quanto già dichiarato nel precedente supplemento richiesto dal Giudice Sportivo - ossia che espelleva il Dirigente del Latiano *“perché gridava nei suoi confronti testuali parole: hai rovinato la partita coglione”*.

La Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento.

Preliminarmente va evidenziato che il reclamante non ha offerto elementi di prova idonei a superare le risultanze del referto arbitrale che, come noto, è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, ex art. 61 comma 1, C.G.S.

Fatta questa premessa, indubbiamente la frase rivolta al Direttore di gara appare inequivocabilmente offensiva ed ingiuriosa del prestigio e della dignità del destinatario e pertanto, integra appieno la fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, C.G.S.

Alla luce delle risultanze istruttorie il Collegio ritiene, invece, di ridurre la sanzione comminata: l'art. 36 CGS prevede una diminuzione, in caso di applicazione delle circostanze attenuanti mentre l'art. 13 del C.G.S. non ha contenuto tassativo atteso che, ai sensi del comma 2, *“gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”*.

Tra queste circostanze, secondo questa Corte, può rientrare sicuramente lo stato di incensuratezza del Dirigente, ma anche la circostanza che lo stesso, come affermato nei due supplementi di rapporto redatti dall'Arbitro, si è limitato a ripetere una sola volta il termine ingiurioso, tenendo inoltre - dopo l'espulsione e nonostante il clima non certo tranquillo della gara (come si evince dal referto arbitrale) - un comportamento corretto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di ridurre al 7/11/2023 l'inibizione inflitta al Dirigente dell'U.S.D. Latiano Bungaro Andrea;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Maria AGNETA

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla ASD ATLETICO RACALE, in data 17.10.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 12.10.2023 del Comitato Regionale Puglia - in ordine alla gara U.S.D. BRILLA CAMPI – ASD ATLETICO RACALE, valevole per il campionato di Eccellenza- girone B, disputata il giorno 8.10.2023, con la quale è stata comminata al calciatore CENTONZE Gianmarco la sanzione della squalifica per quattro gare effettive.

Oggetto: art. 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso la comminata sanzione, ritenendola non giusta perché irrogata senza tener conto del clima di tensione agonistica e di frustrazione in cui l'avvenimento si è svolto (*"dopo una gara molto maschia tra le due squadre, condotta dalla terna arbitrale con decisioni a volte molto discutibili"*) e come tale non proporzionata all'effettivo comportamento tenuto dal sig. CENTONZE, il quale, sebbene colpevole, per stessa ammissione della reclamante, di aver pronunciato *"una parola poco consona"* nei confronti dell'assistente di gara, era bersaglio in quel momento di azione di disturbo e di parole ingiuriose da parte di alcuni calciatori della squadra avversaria.

Aggiungeva, pertanto, la Società reclamante che, non riuscendo il CENTONZE dalla propria posizione di gioco ad attirare l'attenzione dell'assistente arbitrale, innervosito dall'azione di disturbo perpetrata dagli avversari, si allontanava dalla propria porta e si avvicinava all'assistente di gara per richiedere il suo intervento a difesa degli attacchi subiti dagli avversari ma, di contro, veniva redarguito e invitato a rientrare verso la porta.

A quel punto, pertanto, il calciatore commetteva *"l'errore di lasciarsi andare con una parola poco consona ma alimentata dal mancato ascolto, dalle tensioni della gara e dal risultato"*.

Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva che - previo riconoscimento in favore del calciatore delle "attenuanti generiche" di cui all'art. 13 co. 1 lettera a) e d) del NOIF - venisse disposto l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, ridotta la squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 nessuno è intervenuto per la reclamante: il gravame è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

In merito alla richiesta di parte reclamante di annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di *"piena prova"* attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

È notorio il principio secondo cui *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora *"gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca"* (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante indicato mezzi di prova e/o istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso, che alcuna delle censure svolte consenta di dubitare sulla ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, quindi, che il tesserato CENTONZE, a gioco fermo, rivolgeva, con tono di voce molto elevati e gesticolando con entrambe le braccia, una frase ingiuriosa nei confronti dell'assistente arbitrale.

Orbene, questa Corte ritiene che la richiesta di totale annullamento della sanzione inflitta al sig. CENTONZE non possa essere accolta, atteso che il tesserato ha posto in essere una condotta qualificabile come ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'assistente di gara, meritevole, ai sensi dell'art. 36 del CGS, della sanzione della squalifica per quattro giornate,

Del pari, ritiene questa Corte che la richiesta di riduzione della sanzione, inflitta al tesserato per l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., non sia meritevole di accoglimento sia perché, come detto, le considerazioni svolte dalla società reclamante sono rimaste prive di alcun supporto probatorio e sia perché non valgono a dimostrare l'applicabilità delle circostanze attenuanti invocate.

Quanto dedotto, infatti, da parte reclamante, ossia il particolare stato di tensione agonistica in cui versava il CENTONZE e la provocazione subita dagli avversari, anche laddove fosse stato provato, non configura né l'ipotesi di cui alla lettera sub d) dell'art. 13 CGS - non avendo lo stato emotivo del tesserato alla sua base un motivo di particolare valore morale o sociale - né l'ipotesi di cui alla lettera sub a) dell'art. 13 CGS "*avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui*", atteso che alcun comportamento o fatto ingiusto è imputabile all'assistente di linea destinatario della frase ingiuriosa pronunciata dal tesserato, non potendo considerarsi ingiusto l'atteggiamento dell'assistente arbitrale solo perché contrario alle convinzioni soggettive o alla sensibilità personale del CENTONZE.

Né tantomeno l'attenuante invocata dalla Società reclamante trova applicazione per la configurata provocazione subita dal tesserato dagli avversari di gioco, essendo noto che l'esimente de quo è configurabile non solo quando la condotta della persona offesa si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento ma, soprattutto, quando si collega sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo.

Si rimarca infine che al CENTONZE è stata applicata la pena edittale minima prevista dall'art. 36 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società ASD ATLETICO RACALE;
- 2) per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Annamaria ZONNO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 ottobre 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, in data 21/10/2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 del 19 ottobre 2023, in ordine alla gara A.S.D. DIAVOLI ROSSI - A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, disputata il giorno 15/10/2023, con la quale è stata comminata al calciatore PALOMBA Nicolo la sanzione della squalifica per tre gare effettive "...perché protestava con l'arbitro, stratonando la sua divisa".

Oggetto: art. 36 C.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO ha proposto reclamo, preceduto da rituale preavviso, avverso la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, in quanto ritenuta eccessiva rispetto all'effettiva gravità dei fatti – come realmente accaduti – chiedendone l'annullamento o, gradatamente, la riduzione.

Precisava, inoltre, che il calciatore Palombo non avrebbe stratonato l'arbitro, ma avrebbe semplicemente chiesto spiegazioni su un provvedimento tecnico adottato.

Al fine di chiarire in ogni suo dettaglio l'accaduto questa Corte, ritenuto opportuno esperire un rapido supplemento istruttorio, richiedeva al direttore di gara di precisare le circostanze relative all'espulsione del Palombo.

Con nota mail, acquisita agli atti in data 30/10/2023, l'arbitro riferiva che il contatto con il calciatore si concretizzava in una spinta di lieve entità – della durata di 1 secondo – che non provocava alcun danno personale, aggiungendo che, a fine gara, l'episodio veniva tranquillamente chiarito con il Palombo e suggellato con una stretta di mano.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il 30 ottobre 2023 nessuno è intervenuto per la società reclamante e, all'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato.

La richiesta avanzata dal presidente dell'A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO, di annullamento o riduzione della squalifica, non può essere accolta in relazione alla natura giuridica del referto arbitrale, quale mezzo di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S. – *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) e che *"gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento"* (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Rilevato che nessun elemento di prova è stato introdotto da parte reclamante, a parere di questa Corte assume fondamentale rilievo la ricostruzione dei fatti così come precisata dall'arbitro, ovvero la vibrata protesta del Palombo che si concretizzava in una spinta, sia pur lieve, ai danni del direttore di gara e, quindi, in una condotta irraguardosa nei confronti del direttore di gara che, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) comporta la sanzione minima della squalifica per 4 giornate.

Appare pacifico che il Palombo, nel contestare una decisione tecnica assunta dall'arbitro, sia entrato in contatto fisico, sia pure di istantanea durata e senza conseguenze fisiche per il direttore di gara, comportamento che integra la surrichiamata condotta irrispettosa.

Nel caso di specie può e deve tenersi in debito conto della particolare tenuità della violazione commessa, come meglio precisato dall'arbitro nel supplemento istruttorio, consistita in "...una lieve spinta durata poco meno di un secondo..." che non provocava alcun danno o dolore fisico. Né deve omettersi di tenere in considerazione la circostanza che, al termine della gara, il calciatore abbia chiarito con il direttore di gara l'episodio contestato, serenamente e senza alcun intento animoso.

La complessiva ricostruzione dell'accaduto induce questa Corte a ritenere sussistenti le circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 2 del CGS, idonee a giustificare la diminuzione della minima sanzione edittale prevista, riducendola da quattro a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO;
- 2) per l'effetto, di addebitarsi la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Nicola FANTETTI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 7 Novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/11/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci